

News fiscale del 22.09.2025

CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA ENTRATE N. 956-13/2024 SU QUESITI TRIBUTARI DEL CONI DEL 23.02.2024

Premessa

L'Agenzia delle Entrate con la Consulenza Giuridica n. 956-13/2024 risponde alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in ordine alla corretta applicazione di talune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, al fine di fornire indicazioni al riguardo agli enti sportivi.

I quesiti posti dal CONI all'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

1. trattamento fiscale compensi e ritenuta d'acconto (art. 36, comma 6)
2. determinazione del reddito di lavoro autonomo e regime forfetario
3. valutazione delle cause ostative per il regime forfetario (2024)
4. regime di tassazione dei premi (art. 36, comma 6-quater)
5. non rilevanza ai fini Irap (art. 36, comma 6, secondo periodo)

Di seguito si riportano le indicazioni interpretative fornite dall'Agenzia delle Entrate con riguardo ai suddetti quesiti.

1. Trattamento Fiscale Compensi e Ritenuta d'Acconto (Art. 36, comma 6)

L'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.**

- **Esclusione Base Imponibile:** L'esclusione dalla tassazione fino a € 15.000,00 si applica in sede di determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla categoria reddituale in cui si collocano i compensi. L'importo escluso è complessivamente individuato e il lavoratore sportivo può fruire di **un'unica soglia di esclusione** per anno d'imposta, anche in presenza di più contratti di lavoro sportivo.
- **Applicazione Ritenuta (Lavoro Autonomo):** In caso di compensi corrisposti a lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo regolati da contratti di lavoro autonomo, il sostituto d'imposta (l'ente



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game

MOBILITY
PARTNEROFFICIAL
TIMEKEEPER

MEDIA PARTNER



VIVI in FORMA



FORNITORI UFFICIALI



Sirtus Italia

MEDICAL
PARTNER

erogante) **non applica la ritenuta** di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 fino all'importo di € 15.000,00. La ritenuta deve essere applicata **esclusivamente sull'importo che eccede la soglia di 15.000 euro**.

- **Adempimento del Lavoratore:** Ai fini della fruizione dell'agevolazione, il lavoratore sportivo deve rilasciare un'**autocertificazione** all'atto del pagamento, attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

2. Determinazione del Reddito di Lavoro Autonomo e Regime Forfetario

L'Agenzia delle Entrate chiarisce come la soglia di non imponibilità di € 15.000,00 si applichi ai redditi da lavoro autonomo nel dilettantismo:

- **Reddito di Lavoro Autonomo Ordinario:** rilevano come componenti positivi del reddito di lavoro autonomo **soltanto i compensi che eccedono l'importo di 15.000 euro**. Tale eccedenza deve essere sommata agli altri componenti positivi di reddito per procedere, successivamente, con la deduzione delle spese ammissibili.
- **Regime Forfetario (L. 190/2014):** per i lavoratori sportivi autonomi dilettantistici che accedono al regime forfetario, il coefficiente di redditività viene applicato **unicamente ai compensi che eccedono la soglia di 15.000 euro**. Tuttavia, l'intero ammontare dei compensi percepiti (inclusa la parte non imponibile di 15.000 euro) **concorre ai fini della verifica della soglia massima di compensi** prevista per l'accesso al regime forfetario.

3. Valutazione delle Cause Ostative per il Regime Forfetario (2024)

Per quanto riguarda l'accesso al regime forfetario a partire dal periodo d'imposta 2024:

- ai fini della verifica delle cause ostative, rilevano **unicamente i rapporti di lavoro sportivo attivati nel 2023** secondo la nuova disciplina del D.Lgs. 36/2021.
- **non rilevano**, a tali fini, **i compensi che rientravano tra i "redditi diversi"** ai sensi dell'**art. 67, co. 1, lett. m) Tuir**, nella versione vigente fino al 30 giugno 2023, **anche se erogati dal medesimo soggetto** con il quale, nel 2024, viene attivato un rapporto di lavoro sportivo autonomo.

4. Regime di Tassazione dei Premi (Art. 36, comma 6-quater)

Le somme versate a tesserati (atleti e tecnici) che operano nell'area del dilettantismo a titolo di **premio per risultati ottenuti in competizioni sportive** o a titolo di **partecipazione a raduni** (come componenti delle squadre nazionali) sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973:

- **Tassazione dei Premi Specifici:** tali somme sono assoggettate alla **ritenuta a titolo d'imposta**, fissata al **20 per cento** per i premi correlati a competizioni sportive.



- **Esclusioni:**
 - i "**premi di risultato**" o premi specifici previsti come parte variabile della retribuzione nei contratti di lavoro sportivo **sono esclusi** da questo regime speciale e devono essere **assoggettati** a imposizione **unitamente** alla parte fissa della **retribuzione**, seguendo le regole proprie della categoria reddituale del contratto (lavoro subordinato o autonomo).
 - sono esclusi i premi corrisposti direttamente all'**ente sportivo** di appartenenza e non al singolo atleta o tecnico.
- **Atleti del Professionismo in Nazionale:** la disciplina si applica anche alle somme corrisposte dalle Federazioni ad atleti e tecnici che operano abitualmente in ambito professionistico (nel basket si tratta della sola Serie A), ma che vengono convocati nelle **rappresentative nazionali**. L'attività svolta nell'ambito delle **squadre nazionali rientra**, in ogni caso, **nel settore dilettantistico** delle Federazioni.
- **Obblighi Dichiarativi:** le somme soggette alla ritenuta a titolo d'imposta (Art. 36, c. 6-quater) **non sono soggette all'obbligo di certificazione** da parte del soggetto erogatore. Tali somme devono essere riportate nel modello dichiarativo **770** (Quadro SH, Prospetto G), indicando la ritenuta operata nella terza sezione del quadro ST.

5. Non Rilevanza ai Fini Irap (Art. 36, comma 6, secondo periodo)

L'agevolazione Irap riguarda i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) nell'area del dilettantismo:

- **Soglia di Rilevanza:** i **singoli compensi** corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo **inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono** alla determinazione della base imponibile Irap per gli enti eroganti.
- **Nessuna Franchigia:** l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione **non introduce una "franchigia"**. Se un singolo compenso è pari o superiore a € 85.000, esso **rileva per intero** ai fini della determinazione della base imponibile Irap dell'ente erogatore.

